



**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.



## **AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

## **PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

- a) Banca Nazionale del Lavoro SpA. attività di intermediazione tramite internet ;
- b) La Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede legale in via V.Veneto 119 – 00187 Roma iscritta nel registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 22/12/2006 numero 000201446, sezione D;
- c) recapito telefonico +39 06/47021 indirizzo internet [www.bnl.it](http://www.bnl.it) e di posta elettronica .....
- d) i prodotti oggetto dell'offerta sono realizzati e gestiti da Direct Line Insurance S.p.A. ha sede sociale e legale in Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 01364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11/12/99.

Si segnala che l'ISVAP è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

**Gli estremi di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di intermediazione assicurativa possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)) alla sezione D.**

## **PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

Si precisa che

- a) con riguardo al contratto proposto:
  - la Banca Nazionale del Lavoro SpA, mettendo semplicemente in contatto tramite un link ad hoc la propria clientela e-Family BNL direttamente con la compagnia, nello svolgimento della attività di intermediazione, non fornisce consulenze;
  - la Banca Nazionale del Lavoro SpA in virtù di un accordo distributivo propone senza obbligo di esclusiva i contratti di Direct Line S.p.a. Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione;

## **PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

a) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Direct Line Insurance SpA; inoltre il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni,



**BNL**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**

può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;

#### **PARTE IV – Informazioni relative ai livelli provvigionali percepiti dalla banca nella fase di collocamento di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto**

La Banca, pur in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva, come specificato nella parte II del presente documento, colloca unicamente, con riferimento alle polizze di assicurazione della responsabilità civile auto, polizze emesse da Direct Line Insurance S.p.a..

Con riferimento a detta attività di collocamento, la Banca percepisce da Direct Line Insurance SpA un compenso provvigionale pari al 5% del premio lordo pagato dal cliente per le nuove adesioni al netto delle imposte e del contributo S.S.N., ossia un compenso provvigionale netto pari al 4,06% del premio lordo pagato dal Cliente. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati.

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI:**

La BNL SpA - quale soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa svolta a favore della clientela Conto per Te e-Family BNL e Get Back che accede ai prodotti assicurativi di Direct Line a condizioni di favore, tramite il presente link dedicato alla clientela e-Family BNL- nello svolgimento della attività di intermediazione osserva le disposizioni legislative e regolamentari dettate in materia di Codice delle Assicurazioni Private (ivi incluse le norme relative alla correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati), agendo in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Compagnia assicuratrice.

#### **A) INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ASSICURATIVI DI DIRECT LINE INSURANCE S.P.A.**

##### **1) Informazioni relative all'Impresa**

Direct Line Insurance S.p.A. ha sede sociale e legale in Piazza Monte Titano, 10 - 20132 Milano ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 01364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11/12/99.

##### **2) Oggetto del contratto**

Direct Line assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione. Direct Line si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico. Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



### **3) Perfezionamento del contratto**

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, Direct Line, ai sensi dell' Art 132 D. Lgs 209/2005, si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. Nel caso in cui Direct Line dovesse riscontrare dati difformi rispetto a quelli dichiarati, potrà procedere alla riformulazione del preventivo corretto o a predisporre il rimborso del premio versato. Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e il bollettino postale. Il sistema di acquisto via web con carta di credito viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

### **4) Durata del contratto**

La polizza Direct Line ha durata annuale e, non prevedendo il tacito rinnovo, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. Direct Line tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui il Contraente:

- non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
- non abbia nel frattempo stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di Assicurazione;
- abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo.

### **5) Clausola di ripensamento**

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio, restituendo a mezzo lettera raccomandata A.R., a Direct Line S.p.A Piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano, il Certificato, il Contrassegno, la Scheda di Polizza e la Carta Verde fornendo dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti Direct Line provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clausola di ripensamento non sarà applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, Direct Line si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuate.

### **B) Riservatezza**

BNL SpA quale intermediario è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque disponga in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale opera o di cui distribuisce i contratti, nei casi di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 209/05 (Poteri di indagine dell'Isvap contenuti nel Codice Assicurazioni private) ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall'interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.